

**REGOLAMENTO
DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE**

ART. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del volontariato individuale da parte dei singoli, mentre l'attività di volontariato svolta tramite la partecipazione ad organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.
2. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, da singoli cittadini a favore della comunità locale e riguarda le attività di cui al successivo articolo.

ART. 2 – Identificazione dei servizi

1. Il volontariato individuale è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale che a titolo semplificativo si svolge nei seguenti ambiti:
 - a) ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL PATRIMONIO COMUNALE
 - Attività di tutela, conservazione, manutenzione, del Patrimonio comunale;
 - b) ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CULTURALE E DI PROMOZIONE
 - Attività di supporto presso biblioteca e musei;
 - Attività di sorveglianza e di controllo durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni ricreative, sportive e culturali in genere;
 - Valorizzazione del patrimonio: storico, artistico e culturale della collettività;
 - c) ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SETTORE SOCIALE
 - Attività di servizio a favore di disabili, anziani, bambini, quali trasporto, accompagnamento, sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
2. L'Amministrazione Comunale si riserva, previa apposita deliberazione, di disporre l'utilizzo dei volontari per ambiti di attività non contemplati nel presente regolamento, al fine di sopperire a bisogni immediati non preventivamente individuabili per i quali sia fattibile l'utilizzo di volontari.

ART. 3 – Modalità di accesso per i cittadini

1. Coloro che intendono svolgere attività di volontariato individuale presentano la propria candidatura con nota indirizzata al Sindaco nella quale indicano i dati anagrafici, i recapiti, il titolo di studio, la professione in essere o esercitata, l'attività che sono disponibili a

svolgere, i tempi nei quali sono disponibili, le modalità di esercizio e l'accettazione incondizionata del presente regolamento, secondo apposita modulistica predisposta dagli uffici comunali e pubblicata sul sito internet del Comune.

2. Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Età non inferiore agli anni 18;
 - b) Idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta;
 - c) Godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti, che escludono, secondo la normativa vigente, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
 - d) Per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno;
 - e) Per i cittadini stranieri accolti dai soggetti gestori: istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o in attesa della definizione del ricorso in caso di impugnativa della decisione negativa della competente commissione territoriale.
3. Possono accedere anche minorenni di età non inferiore ai 16 anni; per i volontari minorenni è richiesto che la domanda di partecipazione sia firmata da un genitore o da chi ne fa le veci e che dopo l'accettazione venga inviato un modulo specifico di autorizzazione, con la copia del documento di identità.
4. Possono accedere anche pensionati, pensionati per invalidità o disabili, previa valutazione della compatibilità dell'utilizzo con la condizione fisica.
5. L'elenco delle candidature suddiviso nei vari ambiti costituisce apposito Albo custodito ed aggiornato dal Responsabile dell' Area Servizi alle persone e alla comunità che provvede a metterlo a disposizione di tutte le Aree in cui è organizzato il Comune.
6. Esperita la verifica della sussistenza dei requisiti, la redazione di un progetto individuale e l'attivazione della dovuta copertura assicurativa, il volontario potrà iniziare a prestare la sua opera.
7. L'esclusione dall'elenco avviene:
 - a) A richiesta dell'interessato;
 - b) D'ufficio, per comportamenti in contrasto con i fatti stabiliti nel presente regolamento e, previa comunicazione all'interessato, qualora l'iscritto per due anni consecutivi non presti alcuna attività di volontariato.

ART. 4 – Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. Le attività di volontariato individuale sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nelle selezioni bandite dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente

dal presente Regolamento o da leggi vigenti;

2. L'attività di volontariato individuale non ha carattere sostitutivo di mansioni proprie del personale dipendente e i volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella dotazione organica dell'Ente.

ART. 5 – Espletamento del servizio

1. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
2. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.
3. L'attività del volontariato non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune di Villaromagnano, riassunto nel progetto individuale.
4. Il volontario è tenuto, sotto pena di revoca a:
 - a) svolgere i compiti, di cui al progetto individuale, con la massima diligenza e in conformità con le direttive impartite dal Referente dell' Area a cui il volontario è assegnato;
 - b) rispettare gli orari concordati nel progetto individuale;
 - c) tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione;
 - d) segnalare agli uffici comunali tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento di personale comunale;
 - e) segnalare tempestivamente al Referente dell' Area a cui il volontario è assegnato la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato;
 - f) garantire la riservatezza sui dati ed informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti.

ART. 6 – Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile dell'Area cui il volontario è assegnato che deve:
 - a) accertare che i volontari inseriti nei progetti individuali siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo

- svolgimento delle specifiche attività;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - c) Verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.

ART. 7 – Obblighi dell'amministrazione

1. L'Amministrazione provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.
2. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul progetto instaurato.
3. L'Amministrazione e i dipendenti comunali sono esonerati da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

ART. 8 – Mezzi e attrezzature

1. L'Amministrazione fornisce ai volontari, a propria cura e spese, tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio nonché i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta (DPI).
2. Il volontario ne avrà personalmente cura fino alla riconsegna.

ART. 9 – Controlli

1. L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari attraverso gli uffici competenti.
2. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontariato qualora da queste possa derivare un danno per il Comune, oppure vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento, o siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o ordini dell'Autorità, e nel caso in cui l'Amministrazione non ritenga più opportuno il progetto.

ART. 10 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le disposizioni di cui all'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale.